ALLEGATO 1

Piani per la reindustrializzazione dei Siti Produttivi Inattivi sul territorio della Regione Basilicata

DIRETTIVE

per la concessione di agevolazioni

(art. 17 della Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007,
come modificato dalla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2012)

D.G.R. N. 87 del 29/01/2013 e s.m.i.

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. La Regione Basilicata, al fine di favorire il consolidamento, il rilancio e lo sviluppo delle attività industriali sul territorio regionale, concede agevolazioni per la realizzazione di **PIANI PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DEI SITI PRODUTTIVI INATTIVI .**

2. Le presenti **DIRETTIVE** definiscono i criteri, le condizioni e le modalità di concessione di agevolazioni per la realizzazione di detti **PIANI**, in attuazione dell' art. 17 della Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007,come modificato dalla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2012 e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

3 La Giunta Regionale, in fase di approvazione dell'**AVVISO PUBBLICO** di cui al successivo articolo 3 comma 1, provvede ad individuare, sul territorio regionale, i siti produttivi inattivi da reindustrializzare e eventualmente i settori produttivi prioritari tenendo conto:

- delle linee di indirizzo della programmazione regionale;
- delle situazioni di crisi territoriali;
- delle risorse disponibili.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalle presenti **DIRETTIVE,** sono le imprese attive nei settori industriali manifatturieri di cui al codice ATECO 2007, che realizzino iniziative industriali sul territorio regionale, nelle aree e nei settori specificati nell'Avviso Pubblico, rientranti nel campo di applicazione degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità Regionali 2007/2013 (2006/C54/08), in coerenza con le priorità individuate dalla Giunta Regionale, nonché con le linee guida per gli investimenti aziendali e le priorità territoriali definite dalle strategie regionali per i settori di interesse.

2. Le imprese di cui al precedente comma 1, ai fini delle presenti Direttive, sono denominate Soggetti Beneficiari e vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo la definizione di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005 che recepisce la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 che si trovino in una delle seguenti condizioni dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea, del 6 agosto 2008.

3. I **SOGGETTI BENEFICIARI** come precedentemente definiti, entro i termini previsti al successivo art. 6 comma 7, devono:

   - essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
   - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;

- trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, assicurativa, previdenziale, di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea[1];
- non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della manifestazione, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
- non trovarsi nelle condizioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della Legge n° 575 del 1965 come successivamente integrata e modificata;
- non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di Impresa in difficoltà di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 244 del 1.10.2004.

Art. 3
(Procedura)

1. I **SOGGETTI BENEFICIARI** sono individuati dalla Regione Basilicata con procedura diretta di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 17 della L. R. 28/2007, come modificato dalla L. R. n. 19/2012, articolata nelle seguenti fasi:

   A) **AVVISO PUBBLICO**

   Con appositi **AVVISI PUBBLICI,** pubblicati sul B.U.R., sul sito www.basilicatanet.it e attraverso la pubblicazione di un estratto su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale, la Giunta Regionale provvede ad informare i potenziali beneficiari di cui al precedente Art. 2.

   La Giunta Regionale, inoltre, può pubblicizzare gli avvisi e la loro attuazione in tutte le forme ritenute utili alla più efficace trasparenza e informazione.

[1] Legge 25 febbraio 2008, n. 34 - art. 6 comma 11

L'AVVISO PUBBLICO DEVE CONTENERE:
- obiettivi;
- individuazione dei siti produttivi inattivi ed, eventualmente, i settori prioritari;
- quantificazione delle risorse finanziarie;
- requisiti dei soggetti ammissibili;
- tipologia delle azioni e delle spese ammissibili alle agevolazioni;
- modalità e termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse;
- Modalità e criteri di valutazione.

B) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

A seguito di emanazione di apposito **AVVISO PUBBLICO,** i soggetti imprenditoriali interessati presentano, nei termini e nelle modalità ivi previsti dallo stesso Avviso, una **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE** corredata del **PIANO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DEL SITO PRODUTTIVO INATTIVO** di interesse**,** di una apposita **SCHEDA TECNICA** e della eventuale ulteriore documentazione prescritta utilizzando la modulistica allegata all'Avviso Pubblico.
Le **MANIFESTAZIONI DI INTERESSE** sono valutate con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 4.

C) PIANO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE

Per **PIANO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DI UN SITO PRODUTTIVO INATTIVO** si intende una iniziativa imprenditoriale, finalizzata alla produzione di beni, individuata dalla Regione Basilicata nel rispetto delle presenti **DIRETTIVE**. Il **PIANO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE** può essere composto da uno o più progetti di investimento. strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.

Ogni progetto di investimento deve essere composto dai due seguenti elementi, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali:

1. **IL PROGETTO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI,** relativo agli attivi materiali ed immateriali, di cui al successivo art. 10, deve prevedere un numero di occupati non inferiore a 15 unità lavorative. L'entità massima dell'aiuto concedibile sulla spesa ritenute ammissibili, è pari a 10 milioni di Euro, ed il contributo concedibile sarà erogato con le modalità definite nelle presenti **DIRETTIVE.**

   Il progetto degli investimenti produttivi può contenere inoltre:

   - ***interventi di ricerca e innovazione*** di processo e/o di prodotto;

   - ***interventi di salvaguardia ambientale*****:** deve contenere, dettagliatamente, le metodologie e i sistemi tecnici per la salvaguardia dell'ambiente, per la sicurezza della salute e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- ***interventi sul risparmio energetico*:** deve descrivere nel dettaglio il programma delle azioni tese al risparmio dell'energia e al contenimento dei costi di produzione. Il progetto deve in ogni caso essere redatto in conformità alle disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia.

- ***interventi sulla certificazione di qualità*:** deve descrivere in dettaglio le procedure adottate per le varie certificazioni del sistema di qualità.

2. **IL PROGETTO DI SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI** deve prevedere:

   - il numero complessivo delle unità lavorative da occupare;
   - le qualifiche funzionali;
   - la tipologia di contratto da applicare;
   - il numero delle unità provenienti dagli ammortizzatori sociali;

   Il numero minimo dei lavoratori da occupare deve essere:

   a) non inferiore al 50% di quello impegnato nella precedente attività nel caso in cui il Piano viene realizzato nello stesso sito produttivo inattivo;

   b) non inferiore al 60% di quello impegnato nella precedente attività nel caso in cui il Piano viene realizzato in altro sito;

   Le assunzioni, oltre quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), fatto salvo specifiche esigenze aziendali legate a particolari profili professionali, devono essere effettuate secondo i criteri e le priorità di selezione individuate nell'Accordo Base di cui al successivo art. 5 tenendo conto prioritariamente dei seguenti elementi:

   - ricollocazione delle unità lavorative impegnate nella precedente attività, ove disponibili al reinserimento lavorativo;
   - ricollocazione delle unità lavorative rientranti nel Centro per l'Impiego del territorio su cui è situato il sito inattivo, a favore dei quali siano stati attivati ammortizzatori sociali, ove disponibili al reinserimento lavorativo.

Art.4
(Modalità e criteri di valutazione delle Manifestazioni di Interesse)

1. L'attività di valutazione delle Manifestazioni di Interesse è finalizzata alla individuazione dei soggetti ritenuti ammissibili alle agevolazioni in base principalmente ai seguenti criteri quali:
   - dimensione, solidità e credibilità del soggetto imprenditoriale proponente;
   - occupazione attivata dalla iniziativa industriale in termini quantitativi e qualitativi;
   - cantierabilità e tempi di realizzazione;
   - iniziative industriali che presentano elementi di: innovazione tecnologica; salvaguardia ambientale; risparmio energetico, processo di produzioni di qualità;
   - capacità di stimolare la nascita di attività indotte.

2. Nella formulazione della graduatoria delle Manifestazione di Interesse sarà attribuito maggior peso agli investimenti coerenti con i settori definiti prioritari nell'**AVVISO PUBBLICO.**

3. La valutazione delle Manifestazioni di Interesse viene effettuata d'apposita Struttura di Valutazione individuata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione tecnologica;

4. La graduatoria delle Manifestazioni di Interesse sarà pubblicata sul BUR della Regione Basilicata e sul portale istituzionale della Regione Basilicata

5. La Struttura di Valutazione, nella fase istruttoria, può richiedere ai potenziali soggetti beneficiari chiarimenti e/o informazioni aggiuntive in merito alla Manifestazione di Interesse presentata.

Art. 5
(Accordo Base)

1. La procedura di reindustrializzazione del sito produttivo inattivo tramite emanazione di apposito Avviso Pubblico può essere attivata solo a seguito della sottoscrizione **DELL'ACCORDO BASE** da parte dei comuni territorialmente interessati, delle parti datoriali, delle OO. SS e del titolare del sito produttivo inattivo, attraverso un percorso di concertazione;

2. L'Accordo Base è finalizzato alla piena condivisione degli obiettivi produttivi ed occupazionali. A tale scopo, l'accordo deve in particolare contenere:

   a) l'attestazione dello stato di inattività del sito produttivo;
   b) l'individuazione del numero minimo, dei criteri e delle priorità di selezione dei lavoratori da assumere.

3. Un sito produttivo è considerato inattivo, ai fini delle presenti **DIRETTIVE**, se sussistono almeno le seguenti condizioni:

   a) cessazione dell'attività nell'unità produttiva locale del Sito interessato;
   b) disponibilità del titolare alla messa a disposizione del sito per l'attivazione delle procedure per la reindustrializzazione, nonché alla relativa sottoscrizione dell'**ACCORDO BASE.**

Art. 6
(Accordo di Reindustrializzazione)

1. Il soggetto beneficiario posizionato al primo posto della graduatoria di cui al precedente art.4 comma 4 accede alla Procedura Negoziale;

2. La procedura negoziale è finalizzata principalmente al possibile innalzamento dei livelli occupazionali previsti nella Manifestazione di interesse. E' posta in essere dalla Task Force Occupazione e deve concludersi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente art.4 comma 4;

3. Al termine della procedura negoziale si procederà alla sottoscrizione dell'Accordo di Reindustrializzazione del Sito Produttivo Inattivo;

4. L'Accordo di Reindustrializzazione del Sito Produttivo Inattivo definisce obiettivi e contenuti del Piano, formalizzando gli impegni che intercorrono tra i vari sottoscrittori di cui al successivo comma 6;

5. L'Accordo è sottoscritto dalla Regione, dai comuni territorialmente interessati, dal Consorzio industriale ove il sito sia localizzato nell'area industriale di competenza, dalle parti sociali e dal soggetto imprenditoriale potenzialmente beneficiario delle agevolazioni;
6. Il soggetto imprenditoriale potenzialmente beneficiario delle agevolazioni che sottoscrive l'Accordo di Reindustrializzazione del sito Produttivo Inattivo deve presentare la documentazione di cui al successivo art. 7, entro il termine massimo di 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, previa la decadenza dell'istanza. Eventuali proroghe dei termini potranno essere richieste solo per accertati ritardi nella acquisizione di documentazione da parte di soggetti terzi.

Art. 7
(Documentazione)

1. Per la concessione delle agevolazioni relative al **PIANO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DEL SITO PRODUTTIVO INATTIVO** deve essere presentata all'Ufficio regionale competente la seguente documentazione:

   - **Documentazione amministrativa:** atto costitutivo, dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'avvenuta iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente; dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;

   - **Business Plan parte I** (descrittiva) e **Parte II** (numerica), corredato di preventivi, computi metrici, perizie e stime lavori, layout impianti e macchinari, ogni altra documentazione tecnica utile alla valutazione, ivi compreso i progetti di ricerca e innovazione, salvaguardia ambientale, risparmio energetico e certificazioni di qualità;

- **Comunicazione di esito di delibera di impegno** alla concessione di un mutuo pari almeno al 20% dell'investimento ammissibile alle agevolazioni da parte di un Intermediario Finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i;

- **dimostrazione di sussistenza di mezzi propri,** atto unilaterale d'obbligo con il quale l'impresa beneficiaria si impegna, in ogni caso, ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile alle agevolazioni, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;

- **prospetto** riportante il numero di assunzioni previste suddivise tra quelle da effettuare nella platea della manodopera già impegnata nello stesso sito, quelle da effettuare nella platea della manodopera già beneficiaria di ammortizzatori sociali presso il Centro per l'Impiego di riferimento, e le altre;

- **modalità** di selezione delle risorse umane da assumere, in coerenza con quanto indicato nell'Accordo Base;

Art. 8
Istruttoria della documentazione presentata

1 L'Istruttoria della documentazione presentata per la concessione delle agevolazioni è posta in essere dalla Struttura di Valutazione di cui al precedente art. 4 comma 3 ed è finalizzata:

a) ad attestare la coerenza tra obiettivi e contenuti del Piano presentato con quanto indicato nell'Accordo di Reindustrializzazione sottoscritto di cui al precedente articolo 6;

b) a definire l'ammontare e la tipologia delle spese ammissibili per la realizzazione del Piano di reindustrializzazione nel rispetto delle **DIRETTIVE**, nonché l'entità complessiva delle agevolazioni, in relazione all'intensità di aiuto applicata;

2. L'istruttoria deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione;

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, sarà predisposto lo **schema di Contratto di reindustrializzazione,** da sottoscrivere tra la Regione Basilicata e il Soggetto Beneficiari, ed il provvedimento di concessione delle agevolazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;

4. In caso di esito negativo dell'istruttoria sarà predisposto il provvedimento di decadenza da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e contestualmente si procederà allo scorrimento della graduatoria.

5. In caso di completo scorrimento della graduatoria delle Manifestazioni di Interesse, senza individuazione di un Soggetto Beneficiario si procederà alla

riapertura dei termini dell'Avviso Pubblico, secondo le modalità previste dalle presenti Direttive;

Art. 9
(Piano di reindustrializzazione: attività e spese ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alle presenti Direttive le seguenti tipologie di spesa:

   a) attivi materiali, ossia attivi relativi a terreni, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e prodotti informatici;
   b) attivi immateriali, ossia attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

2. Nello specifico sono ammissibili le seguenti spese effettuate dopo la data di presentazione della manifestazione di interesse:

   A) Spese generali (massimo 5% dell'investimento complessivo agevolabile):

   - studi di fattibilità economico-finanziaria;
   - studi di valutazione di impatto ambientale;
   - progettazioni esecutive di opere murarie ed assimilate;
   - direzione lavori;
   - collaudi di legge;
   - oneri per concessioni edilizie.

   B) Spese in attivi materiali:

   - Macchinari, impianti, attrezzature e prodotti informatici, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa. Non sono ammessi macchinari per attività di rappresentanza;
   - Mezzi mobili, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o al trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto;
   - Opere murarie ed assimilate ed impiantistica connessa. Le spese relative alle opere murarie, computate utilizzando il tariffario ufficiale vigente della Regione Basilicata, sono ammissibili alle agevolazioni nella misura massima del 35% dell'investimento complessivo agevolabile. Tale percentuale del 35% è elevabile al 50% in caso di interventi finalizzati ad adeguamenti strutturali e/o alla normativa antisismica. In caso di acquisto di immobili già esistenti, questi devono essere liberi da eventuali vincoli derivanti da aiuti pubblici ricevuti in precedenza ed il valore del bene deve risultare da apposita perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. Le spese relative

all’acquisto del suolo sono ammissibili fino ad un massimo del 10% dell’investimento complessivo agevolabile ivi comprese le spese relative alle indagini geognostiche e geotecniche. Le spese relative all’acquisto di immobili esistenti sono ammissibili alle agevolazioni nella misura del 50% di quelle documentate. A tal riguardo vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Sono comunque escluse le spese relative all’acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature esistenti.

- Investimenti finalizzati all’adeguamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Investimenti finalizzati alla salvaguardia ambientale;
- Investimenti finalizzati all’adeguamento sia alla normativa antisismica sia ad adeguamenti strutturali;
- Investimenti finalizzati al risparmio energetico.

C) Spese in attivi immateriali:

- Programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- Brevetti e licenze relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo, in misura congrua e compatibile, utilizzati esclusivamente per l’iniziativa oggetto della richiesta di agevolazioni. La ditta venditrice dei brevetti e la ditta acquirente non devono avere, all'atto della compravendita, partecipazioni incrociate che configurino rapporti di società tra loro collegate o controllate (art. 2359 del C.C.). L’ammontare complessivo di tali voci di spese non può superare il 20% dell’investimento complessivo;
- Implementazioni di sistemi di qualità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ISO 9000, ISO 14000, EMAS).

3. Le spese sopra elencate sono ammesse alle agevolazioni al netto dell'I.V.A.

4. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, le spese devono essere totalmente supportate da fatture o documenti fiscalmente equipollenti ed i relativi pagamenti. A tal fine vale quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1358/2002 così come integrata dalla D.G.R. n. 2598/2004;

5. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione, inoltre, sono comunque escluse dalle agevolazioni le seguenti spese:
   - le spese per imposte e tasse;
   - le spese notarili;
   - le spese di acquisto di mezzi mobili non strettamente necessari al ciclo produttivo;
   - le spese relative all’acquisto di scorte;
   - le spese di funzionamento in generale;
   - i titoli di spesa di importo inferiore a € 520,00.

6. Per le tipologie di spesa assoggettate a limitazioni o divieti derivanti da normative comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative stesse.

Art. 10
Forma delle agevolazioni e Intensità di aiuto

1. Le agevolazioni sono concesse in regime di esenzione ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 sotto forma di contributi in conto capitale e/o in conto interessi.

2. L'intensità massima di aiuto e così definita:

   - per le grandi imprese 30% dell'investimento ammissibile;
   - per le medie imprese 40% dell'investimento ammissibile;
   - per le piccole imprese 50% dell'investimento ammissibile.

3. L'impresa beneficiaria si deve comunque impegnare, in ogni caso, ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dell'investimento ammissibile, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

4. Il contributo in conto interessi è concesso per l'abbattimento degli interessi sul mutuo agevolato della durata massima di 10 anni e secondo il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, valido alla data di sottoscrizione del Contratto di Reindustrializzazione e pubblicato sul sito:

   http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

5. Le modalità di erogazione del contributo in conto interesse saranno definite nel dettaglio nel Contratto di reindustrializzazione.

6. Le modalità di erogazione del contributo in conto capitale sono definite nel successivo art. 14.

7. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un Fondo di Garanzia che utilizza fondi pubblici, l'agevolazione connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni delle presenti Direttive purché il contributo complessivo non superi i massimali indicati al precedente comma 2.

Art. 11
Gestione, monitoraggio e controllo

1. L'Unità Interdipartimentale di Coordinamento delle azioni a tutela dell'occupazione della Regione Basilicata, in breve **"Task Force Occupazione"**, provvede agli adempimenti descritti nei precedenti articoli 5, 6,

2. La gestione, il monitoraggio e il controllo degli interventi oggetto di concessione delle agevolazioni, ai sensi delle presenti Direttive, è demandato all'Ufficio regionale competente che opera in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;

3. La Commissione per l'Accertamento di Spesa sarà nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica.

Art. 12
(Erogazioni)

1 A garanzia del rispetto degli obblighi occupazionali l'Impresa beneficiaria, unitamente **alla richiesta di erogazione della quarta ed ultima quota di contributo** di cui al successivo comma 2 lett. d), dovrà presentare una fidejussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Basilicata, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei garanti, per un importo pari al 10% del contributo in conto capitale assentito. In alternativa potrà essere fornita una cauzione di pari importo ovvero garanzie fornite nelle forme di legge ed accettate dall'Amministrazione. Detta garanzia può essere prestata esclusivamente da Istituti di Credito e dalle imprese di assicurazioni autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993 come modificato dal D.Lgs n. 141 del 13/08/2010.

2. Il contributo in conto capitale sarà erogato all'impresa beneficiaria secondo le seguenti modalità:

   a.la prima quota previa presentazione:
   - di uno stato di avanzamento, pari ad almeno al 30% dell'investimento ritenuto ammissibile;
   - del Contratto di mutuo obbligatorio;
   - della documentazione dimostrativa dell'avvenuto apporto di mezzi propri proporzionalmente alla percentuale di investimento rendicontata.

   b.la seconda quota previa presentazione:
   - di uno stato di avanzamento, pari ad almeno al 60% dell'investimento ritenuto ammissibile;

- della documentazione dimostrativa dell'avvenuto apporto di mezzi propri proporzionalmente alla percentuale di investimento rendicontata;

c. la terza quota previa presentazione:
   - di uno stato di avanzamento, pari al 100% dell'investimento ritenuto ammissibile;
   - della documentazione dimostrativa di avvenuta erogazione dell'intero mutuo obbligatorio;
   - documentazione dimostrativa dell'avvenuto apporto di mezzi propri dell'investimento ritenuto ammissibile.

d. la quarta ed ultima quota, pari al 10% del contributo in conto capitale assentito, sarà erogata a saldo dopo l'approvazione da parte dell'ufficio regionale competente dell'atto finale di Accertamento di Spesa, della eventuale rideterminazione del contributo spettante e la presentazione della fideussione di cui al precedente comma 1;

3. Ai fini di ciascuna delle suddette erogazioni, l'impresa beneficiaria trasmette all'Ufficio regionale competente, unitamente alla relativa richiesta, la seguente documentazione:

   - dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 resa dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore speciale attestante l'importo delle opere realizzate, dei brevetti e dei macchinari, impianti e attrezzature acquistati o realizzati e presenti in azienda, espresso in euro ed in percentuale del programma di investimenti approvato, nonché la conformità dei lavori eseguiti al programma medesimo;

   - nel caso in cui lo stato di avanzamento includa opere murarie, perizia tecnica, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale;

   - fatture quietanzate e documentazioni fiscalmente regolari, lettere liberatorie, tracciabilità dei pagamenti;

   - elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;

   - elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, altri elaborati informatizzati riguardanti le spese da documentare;

   - originali degli atti di Accertamento di Spesa da parte da parte della Commissione di cui al precedente art. 11 comma 3;

   - dichiarazioni, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore speciale, attestanti in particolare:

- la conformità della documentazione, prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati, ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

- la regolarità della documentazione prodotta e che la stessa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma degli investimenti oggetto della domanda di agevolazione;

- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti "nuovi di fabbrica" ed installati nello stabilimento oggetto dell'investimento;

- che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;

- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati;

4. Prima di ogni erogazione l'Ufficio regionale competente acquisirà dagli Enti competenti le informazioni prescritte dalla normativa antimafia e dalla normativa sulla regolarità contributiva vigenti.
5. L'erogazione degli stati di avanzamento e del saldo finale da parte dell'Ufficio regionale competente è subordinata al positivo esito degli Accertamenti di Spesa da parte della Commissione nominata ai sensi del precedente art. 11, comma 3, i cui oneri sono a carico del beneficiario.

Art. 13
(Varianti e divieto di cessione)

1. L'Impresa ha l'obbligo di richiedere all'Ufficio regionale competente, il parere preventivo per ogni eventuale variazione al programma degli investimenti.

2. Possono essere realizzate senza il parere preventivo variazioni nell'ambito delle stesse categoria di spesa, purché non comportino aumento del contributo massimo concedibile.

3. Varianti al piano delle produzioni potranno essere autorizzate preventivamente dall'Ufficio Competente, purché nell'ambito della stessa divisione del Codice ATECO 2007.

4. La titolarità delle agevolazioni previste dal Contratto di reindustrializzazione (art. 8 comma 3), fermo restando la invariabilità delle finalità e la destinazione delle stesse, può essere trasferita in capo ad altro soggetto, previa autorizzazione dell'Ufficio competente, nei seguenti casi:

   a. fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda;

b. cessione d’azienda o ramo d’azienda mediante contratto di affitto;

c. cessione di parte delle attività produttive e dei relativi beni strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d’azienda (outsourcing).

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti, non potranno essere ceduti a terzi, pena la risoluzione del contratto e la revoca totale del contributo concesso.

Art. 14
(Ulteriori Obblighi)

1. L’impresa, oltre agli obblighi previsti ai precedenti articoli deve:

a. comunicare all’Ufficio competente l’avvio del programma degli investimenti entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di cui al precedente art. 8 comma 3. La data di effettivo avvio del programma degli investimenti è comprovata dal primo titolo di spesa ammissibile (1° fattura);

b. richiedere l’erogazione della prima quota di contributo entro e non oltre 18 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di cui al precedente art. 8 comma 3.

c. ultimare il programma degli investimenti entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di cui al precedente art. 8 comma 3. Eventuali proroghe possono essere concesse dall’ufficio regionale competente solo in caso di comprovate motivazioni di carattere tecnico che ne hanno impedito il completamento dell’investimento. La data di ultimazione del programma di investimento è quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.

d. trasmettere all’Ufficio regionale competente, entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, la documentazione finale comprovante l’effettuazione delle spese sostenute e regolarmente pagate;

e. non alienare, cedere o distogliere dall'uso previsto i beni per i quali è stato concesso il contributo, per un periodo di cinque anni successivo alla data di completamento del programma degli investimenti coincidente con la data di approvazione degli atti di Accertamento Finale di Spesa;

f. conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione originale delle spese sostenute per i cinque anni successivi dalla data del provvedimento di approvazione degli atti di Accertamento Finale di Spesa da parte dell’Ufficio regionale compente;

g. consentire controlli ed ispezioni disposti dall'Amministrazione regionale e fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.

Art. 15
(Decadenza del contributo)

1. La Regione Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi:

   a) qualora non vengano rispettati i termini previsti dal precedente art. 6 comma 6, fatto salvo le proroghe previste dal medesimo art. 6 comma 6,
   b) qualora il programma degli investimenti sia stato avviato prima della data di presentazione della manifestazione di interesse;
   c) qualora il programma degli investimenti non venga avviato entro il termine previsto al precedente art. 14 comma 1 lett. a;
   d) qualora non venga richiesta l'erogazione della prima quota di contributo entro i termini previsti al precedente art. 14 comma 1 lett. b.

Art. 16
(Revoche)

1. La Regione Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di revoca totale dalle agevolazioni nei casi come di seguito indicati:

   a) qualora il programma degli investimenti non venga ultimato entro i termini previsti al precedente art. 14 comma 1 lett. c, fatto salvo eventuali proroghe previste dal medesimo art. 14 comma 1;

   b) qualora non venga trasmessa all'Ufficio regionale competente, entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e regolarmente pagate;

   c) qualora l'impresa non apporti un contributo finanziario pari almeno al 25% dell'investimento ammissibile alle agevolazioni, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;

   d) qualora l'impresa non accenda un muto a medio – lungo termine pari almeno al 20% dell'investimento ammissibile;

   e) qualora lo scostamento dell'obbligo occupazionale previsto nel contratto di reindustrializzazione sottoscritto sia superiore all'80% di quello previsto nel piano occupazionale presentato;

   f) qualora il piano delle produzioni realizzato sia al di fuori della divisione ATECO prevista nel piano di sviluppo industriale approvato;

g) Fermo restando quanto previsto al precedente art. 14 comma 4, qualora non sia rispetto il divieto di cessione;

2. La Regione Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di revoca parziale dalle agevolazioni nei casi come di seguito indicati:
   a. Qualora il costo dell'investimento realizzato risulti inferiore a quello indicato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'entità delle agevolazioni sarà ridotta in relazione ai costi effettivamente sostenuti, purché l'investimento risulti organico e funzionale al programma degli investimenti approvato;
   b. Qualora vengano alienati, ceduti o distolti dall'uso, i beni materiali o immateriali, diversi dai beni immobili, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima dei cinque anni successivi dal completamento del programma degli investimenti;
   c. Qualora per i singoli beni materiali o immateriali oggetto del programma degli investimenti agevolato siano state percepite altre agevolazioni di qualsiasi natura prevista da altre norme (inquadrabili come aiuti di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato di Roma), disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o Istituzioni Pubbliche;
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 lettera b), la revoca è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, al bene distolto e al periodo di mancato utilizzo del bene medesimo con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, l'impresa beneficiaria comunica tempestivamente all'Ufficio competente l'eventuale distrazione del bene agevolato prima del suddetto termine. Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni senza che l'Impresa beneficiaria ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente direttamente o indirettamente al bene distratto, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto del bene agevolato prima del prescritto termine, costituisca una variazione sostanziale del programma dell'investimento, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 lettera c), la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti all'investimento oggetto di cumulo. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni economiche eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero comunque recuperate.
5. In tutti i casi di revoca totale o parziale dalle agevolazioni concesse ed erogate, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.
6. Nei casi previsti al presente articolo il Dirigente dell'Ufficio competente procederà ad emettere il provvedimento di revoca delle agevolazioni nei

confronti dell'Impresa inadempiente, con conseguente risoluzione del Contratto di reindustrializzazione sottoscritto.

7. I crediti della Regione Basilicata nascenti dal recupero delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 24, commi 32 e 33 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Art. 17
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle presenti Direttive, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.